



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 28 marzo 2019
(OR. en)**

7964/19

**EF 132
ECOFIN 352
DELECT 97**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 2530 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 28.3.2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 2530 final.

All.: C(2019) 2530 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.3.2019
C(2019) 2530 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.3.2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Ciò significava che, in caso di mancata ratifica dell'accordo di recesso¹, il diritto primario e derivato dell'Unione avrebbero cessato di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019 ("data del recesso"). Il Regno Unito sarebbe diventato allora un paese terzo. Il 21 marzo 2019 il Consiglio europeo ha deciso di prorogare il termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

A partire dalla data del recesso le controparti stabilite nel Regno Unito non potranno più eseguire nell'UE alcuni cosiddetti "eventi del ciclo di vita" (ad esempio novazioni, la chiusura mediante la conclusione di un'operazione di compensazione, la compressione con nuovi contratti di sostituzione, ecc.) nell'ambito dell'attuale regime di passaporto². Per l'esecuzione di tali "eventi del ciclo di vita" su determinati contratti transfrontalieri (UK-UE27) può essere necessaria l'autorizzazione negli Stati membri, in linea con i regimi nazionali dei paesi terzi che oggi sono ancora invalsi a norma del regolamento (UE) n. 600/2014. Tali controparti stabilite nel Regno Unito potrebbero quindi trovarsi a far fronte a 27 diversi regimi nazionali di paesi terzi.

Per ovviare a questa situazione, le controparti di tali operazioni potrebbero decidere di novare i loro contratti trasferendoli a entità stabilite e autorizzate nell'UE27. Tuttavia, i nuovi contratti risultanti da tali novazioni potrebbero essere soggetti a requisiti di margine che non erano applicabili al momento della stipula dei contratti iniziali, per i quali, senza il recesso del Regno Unito dall'UE, le controparti avrebbero potuto continuare a beneficiare della deroga. L'attivazione di tali requisiti potrebbe costringere determinate controparti a cessare le operazioni, lasciando alcuni rischi non coperti.

Il 19 dicembre 2018 la Commissione ha proposto modifiche intese a porre rimedio a questo disincentivo a trasferire contratti verso imprese stabilite nell'UE27, prorogando per un periodo di tempo determinato le attuali deroghe previste nel regolamento delegato vigente, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione.

Una delle condizioni per l'applicazione di tali modifiche era che non fosse stata presa la decisione di prorogare il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Le modifiche adottate il 19 dicembre 2018 non saranno pertanto applicabili a seguito della decisione del Consiglio europeo del 21 marzo 2019. Rimangono tuttavia valide le motivazioni alla base di tali modifiche, in particolare la possibilità che determinati rischi restino non coperti qualora le deroghe non venissero prorogate in caso di recesso senza un accordo.

La Commissione propone pertanto modifiche per far fronte a questi nuovi sviluppi modificando di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2251.

¹ https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf.

² Libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Data l'urgenza con la quale è necessario fornire questa soluzione normativa per agevolare il trasferimento dei contratti alle controparti situate nell'UE in vista del recesso del Regno Unito senza accordo, qualora le controparti decidano di procedere in tal senso, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento istitutivo dell'ESMA, dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento istitutivo dell'ABE e dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento istitutivo dell'EIOPA, le autorità europee di vigilanza ("AEV") non hanno effettuato una consultazione pubblica aperta.

Unitamente ai progetti di norme tecniche, le AEV hanno presentato una relazione che illustra la logica utilizzata nell'elaborazione del progetto definitivo di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato introduce una modifica delle attuali norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di margine:

l'articolo 1 modifica l'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2016/2251, consentendo di novare, per un periodo determinato di 12 mesi, i contratti con una controparte stabilita nel Regno Unito attualmente soggetti a procedure di gestione del rischio stabilite prima delle pertinenti date di applicazione di detto regolamento, a condizione che l'unico scopo della novazione sia quello di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.3.2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni³, in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2019/397 della Commissione⁴ modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251⁵ per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. A norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/397, tale regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso o sia stato prorogato il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

³ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2019/397 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 15).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).

- (3) Con lettera del 20 marzo 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea fino al 30 giugno 2019, al fine di completare la ratifica dell'accordo di recesso⁶. Il 21 marzo 2019 il Consiglio europeo ha approvato una proroga fino al 22 maggio 2019, a condizione che l'accordo di recesso fosse approvato dalla Camera dei comuni nella settimana successiva. In caso contrario, il Consiglio europeo ha approvato una proroga fino al 12 aprile 2019. Di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/397 non si applicherà.
- (4) Restano tuttavia valide le motivazioni alla base del regolamento delegato (UE) 2019/397, indipendentemente dalla proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In particolare, i rischi per il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione persisteranno in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo dopo il periodo di proroga. Si prevede che tali rischi rimarranno nel prossimo futuro.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2251.
- (6) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
- (7) È necessario agevolare l'attuazione di soluzioni efficienti da parte dei partecipanti al mercato il più rapidamente possibile. Pertanto l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati hanno analizzato i potenziali costi e benefici connessi, ma non hanno effettuato una consultazione pubblica aperta in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, e dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹. Per la medesima ragione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

⁶ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 66I del 19.2.2019, pag. 1).

⁷ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁸ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁹ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 è sostituito dal seguente:

"Articolo 35

Disposizioni transitorie

1. Le controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in essere alla data di applicazione del presente regolamento per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale stipulati o novati tra il 16 agosto 2012 e le pertinenti date di applicazione del presente regolamento.
2. Le controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono altresì continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in vigore al 14 marzo 2019 per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono stati stipulati o novati prima delle pertinenti date di applicazione del presente regolamento indicate agli articoli 36, 37 e 38 del presente regolamento o del [*OP, inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica*], se anteriore;
 - b) i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro;
 - c) i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono novati tra il giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, e una delle seguenti date, a seconda di quale sia posteriore:
 - i) le pertinenti date di applicazione indicate agli articoli 36, 37 e 38 del presente regolamento; o
 - ii) 12 mesi dopo il giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Tuttavia il presente regolamento non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

- (a) un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea è entrato in vigore entro la data di cui al secondo comma del presente articolo;
- (b) è stata presa la decisione di prorogare il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea oltre il 31 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28.3.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER